

Ordinanza
sull'assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale
(Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

del 20 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 2^{bis} e 18 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),²

ordina:

Art. 1 Domande raggruppate

¹ Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Contenuto di una domanda raggruppata

¹ Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda;
- b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
- c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;
- d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
- e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
- f. un commento del diritto applicabile;
- g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;

RU 2014 2753

¹ RS 651.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4939).

- h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
 - i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
 - j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
 - k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
- ² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 2a³ Spese

¹ Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, che erano particolarmente difficili da elaborare oppure urgenti.

² Le spese si compongono:

- a. dei costi diretti di personale;
- b. dei costi diretti di posti di lavoro;
- c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
- d. dei costi diretti di materiale e di esercizio;
- e. degli esborsi.

³ Gli esborsi si compongono:

- a. dei costi di viaggio e di trasporto;
- b. dei costi per la consultazione di terzi.

⁴ Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 16 gennaio 2013⁵ sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali è abrogata.

³ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4939).

⁴ RS **172.041.1**

⁵ [RU **2013** 245]

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 2014.

